



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata	RUCIRETA	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere, relatore
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Patrizia	IMPRESA	Consigliere
Fabio	ALPINI	Primo Referendario
Rosaria	DI BLASI	Referendario
Anna	PETA	Referendario

nella Camera di consiglio del 29 marzo 2021 svolta da remoto ex art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi 9 e 10, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede la pronuncia di regolarità da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui rendiconti annuali dei gruppi consiliari regionali, redatti secondo lo schema e le linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, facendo obbligo al Presidente del Consiglio regionale di trasmettere,

alla competente Sezione regionale, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto approvato da ciascun gruppo;

VISTA le sentenze della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39 e 26 novembre 2014, n. 263;

VISTI le linee guida e il modello di rendicontazione annuale recepiti con d.p.c.m. 21 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 83, come modificata dalla legge regionale Toscana 7 aprile 2015, n. 45, recante "Disciplina del finanziamento dei Gruppi consiliari", che, all'art. 6, prevede la rendicontazione delle spese sostenute dai gruppi consiliari e dispone che i relativi rendiconti siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 85, recante "Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)", che introduce, all'art. 8, un "rimborso spese per l'esercizio del mandato" per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta, nonché per i consiglieri e i componenti della Giunta regionale;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Toscana 27 giugno 2017, n. 28;

VISTO il regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 24 febbraio 2015, n. 27;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 29 marzo 2021, n. 4, che ha approvato il programma dell'attività di controllo della Sezione per l'anno 2021;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

VISTO il disciplinare dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 dicembre 2013, n. 111, da adottare ai sensi dell'art. 2, allegato a), del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità;

PRESA VISIONE del rendiconto e della relativa documentazione presentata dal Gruppo consiliare Misto consiglia Spinelli, trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale 18/2/2021 prot. 2582;

VISTI i decreti dirigenziali del Settore bilancio e finanze n. 20 del 20/1/2020 (periodo gennaio-maggio), n. 283 del 28/4/2020 (giugno) e n. 443 del 8/7/2020 (periodo luglio-settembre) di assegnazione dei contributi ordinari e di recupero delle spese telefoniche a carico dei gruppi consiliari; e n. 712 del 23/11/2020 e relativo allegato A, di accertamento, incasso e determinazione dell'avanzo di fine X legislatura e recupero delle spese telefoniche;

VISTO l'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012 sopra citato, il quale prevede che la Sezione regionale di controllo deliberi sulla regolarità del rendiconto entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo e, in caso di non regolarità della documentazione trasmessa, inoltri una comunicazione "affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni", fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme dichiarate non regolari;

VISTA la richiesta di regolarizzazione trasmessa con la nota istruttoria prot. 3355 dell'11 marzo 2021 e la risposta, corredata da documentazione integrativa, pervenuta in data 22 marzo 2021, prot 3550

ESAMINATA, con il supporto del settore competente, la documentazione pervenuta;

UDITO il relatore Consigliere Mauro Nori

CONSIDERATO

- che l'art. 2 del citato d.p.c.m. 21 dicembre 2012 prevede che la spesa debba essere autorizzata preventivamente dal Presidente del gruppo consiliare;

- che il Presidente del Gruppo, autorizzando la spesa stessa, si assume la responsabilità del fatto che essa sia riconducibile all'attività del gruppo;

- che la Regione Toscana:

assume direttamente il personale dei gruppi (art. 16 Statuto; artt. da 55 a 58 l.r. 1/2009; art. 16, comma 1, reg. int. 27/2015); pertanto, le voci di rendiconto che attengono al personale (sia in entrata che in uscita) non sono movimentate;

corrisponde ai consiglieri regionali un "rimborso spese per l'esercizio del mandato" (art. 6 bis l. reg. 3/2009 - T.U. delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale - introdotto con l. reg. 27 dicembre 2012, n. 85) composto da una quota fissa, quantificata dal comma 3, e da una quota variabile calcolata in base alla distanza tra il comune di residenza e la sede del Consiglio e parametrata in base ad una "presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese" (comma 4);

assume per l'80 per cento le spese di utilizzo delle linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi, oltre ai canoni e alle spese di installazione e manutenzione (art. 5, comma 2, l.r. 83/2012);

- consente ai gruppi di utilizzare il servizio di tipografia del Consiglio regionale fino al limite di euro 2.912,93 per ciascun gruppo, più 582,27 euro per ogni consigliere aderente al gruppo, come stabilito dall'art. 42 del T.U. delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 48/2012;

- che per le spese di rappresentanza occorre tener presenti i criteri individuati dalla giurisprudenza in materia; pertanto, sono qualificabili come tali le spese che diano lustro e prestigio al soggetto che le effettua; perciò, si ribadisce che i

motivi di interesse che rendono necessaria la spesa di rappresentanza debbono essere chiariti nella fase di autorizzazione della stessa;

- che il controllo effettuato dalla Corte deve riguardare sia la veridicità delle poste indicate nel rendiconto, sia la correttezza delle spese sostenute, che devono essere “riconducibili all’attività del gruppo”, nonché la loro corrispondenza, in termini quantitativi, con la documentazione giustificativa;

- che, come affermato dalla Corte costituzionale con le citate sentenze n. 39/2014 e n. 263/2014, “il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”;

PRESO ATTO CHE

- a conclusione della X legislatura è stato presentato il rendiconto per il periodo dal 1° gennaio al 18 ottobre 2020;
- non vi sono beni mobili e strumentali del gruppo consiliare da riconsegnare;
- durante la legislatura i finanziamenti erogati in totale al gruppo, al netto delle spese telefoniche, risultano pari ad euro 5.998,48, come da tabella di seguito riportata

ATTIVITA' X LEGISLATURA

FINANZIAMENTO GRUPPO	anno 2019	anno 2020	TOTALI
Contributo lordo spettante	2.500,00	3.541,68	6.041,68
Recupero spese telefoniche	0,00	43,2	43,20
Recupero spese per servizi tipografici	0,00	0,00	0,00
Contributo accreditato	2.500,00	3.498,48	5.998,48

Ai sensi dell’articolo 6 comma 6 *bis*, della l.r. n. 83/2012 e successive modifiche, il gruppo consiliare a conclusione della legislatura, ha restituito al Consiglio la somma di euro 93,42 a fronte di una spesa di euro 5.948,26, come rappresentato dal prospetto seguente

Totale ENTRATE	6.041,68
Restituito	93,42
Totale SPESA	5.948,26

RITENUTO

che in sede istruttoria è emersa la necessità di chiedere integrazioni documentali e che le stesso sono state inviate in data 22 marzo 2021 con la nota di risposta di cui sopra

DICHIARA

la regolarità del rendiconto 2020 X legislatura del Gruppo “MISTO consiglieri Spinelli”.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.

Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 29 marzo 2021.

Il relatore
Mauro Nori
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30 marzo 2021.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)